



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "RENATO GUTTUSO"
con percorsi ad indirizzo musicale

Via Ischia n. 2 90044—Villagrazia di Carini (PA)

Telefono 091/8674901 – Fax 091/8676907

Email paic86000d@istruzione.it - paic86000d@pec.istruzione.it Sito www.icguttuso.edu.it



REGOLAMENTO E PROTOCOLLO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

(da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità, Allegati al PTOF del Triennio 2025-2028)

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11.02.2025

A.S.2024/2025

IL REFERENTE
Simona Ferraiolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria La Paglia

IL QUADRO TEORICO

PREMESSA

Benché il confronto, a volte particolarmente vivace, sia sempre stato presente nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi la scuola è quotidianamente coinvolta nella gestione e risoluzione di rapporti che sfociano in conflittualità patologica connotati con il termine di Bullismo. È opportuno ricordare che con il termine 'bullismo' si intende «un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole"» (Vademecum del Miur 2016); per 'cyberbullismo' si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, **acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di** minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». (L. 127/2017 art.1)

I fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, contraddistinti da caratteristiche di prepotenza, aggressività, intolleranza ed esclusione sociale, pongono la scuola di fronte alla necessità di creare dei percorsi educativi che agiscano per prevenire e gestire le situazioni di criticità.

Tali percorsi possono realizzarsi attraverso la creazione di un senso di appartenenza dei ragazzi, il coinvolgimento attivo degli adulti presenti nella comunità scolastica e la collaborazione con le famiglie ed il territorio, per instaurare un dialogo costruttivo che permetta la crescita di consapevolezza, responsabilità e serenità tra gli attori coinvolti. Il bullismo rientra nella categoria più ampia dei comportamenti aggressivi che si caratterizza come un costrutto complesso al cui interno è possibile rintracciare comportamenti e significati diversi (Caprara e Laeng, 1988; Coie, Dodge, Terry e Wright, 1991).

Non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate Bullismo ma, per poter connotare un comportamento come tale dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

l'intenzionalità: il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;

la pianificazione: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;

la persistenza nel tempo: Il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;

l'asimmetria nella relazione: Il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la

vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Cosa differenzia, invece, il cyberbullismo dal bullismo tradizionale?

l'anonimato: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro convinto di non poter essere individuato;

assenza di relazione tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;

manca di feedback emotivo: il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;

spettatori infiniti: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, la platea si amplia all’infinito.

Le situazioni più frequenti di cyberbullismo sono:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie, parole o comportamenti, rivolti ad una persona attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: socializzazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Trickery e Outing: il bullo dopo aver stretto un rapporto di amicizia con la vittima diffonde le informazioni ricevute tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- ✓ Definizione di «cyberbullismo».
- ✓ Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educino alla pro socialità siano

essi vittime o bulli.

- ✓ Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e
- ✓ i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- ✓ Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto viene nominato tra i professori un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
- ✓ Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
- ✓ Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- ✓ Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni.
- ✓ A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024, descritta come “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, questa legge estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato.

Il primo punto recita: *“La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso”.*

2. RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di bullismo e cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. –Depenalizzato D.lgs. 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) *Culpa del Bullo Minore;*

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) *Culpa in educando e in vigilando dei genitori;*

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

c) *Culpa in vigilando e in organizzando della Scuola.*

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti

pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

3. PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Nota MIUR. n. 5515 del 27 ottobre 2017 aggiornamento delle “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”

Nota MIUR. n. 482 del 18 febbraio 2021 “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo”

Legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

Nota MIM n. 5274 del 11 luglio 2024 “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025”

4. COSA NON È BULLISMO

L’abuso del termine “bullismo” rende necessario sottolineare cosa **non lo sia** per evitare di attribuire etichette comportamentali indebite; tale fenomeno non riguardagli elementi di **conflitto** tra coetanei: il conflitto, come un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. E’ un disagio che colpisce entrambe le parti, originato dalla competizione per uno stesso oggetto, per uno stesso desiderio, per uno stesso bisogno. Il bullismo non riguarda nemmeno gli **scherzi**, se l’intento è un divertimento condiviso. Va riconosciuto e distinto dal gioco e dalla burla adolescenziale. Lo scherzo può sfociare nella prepotenza se crea disagio in quanto genera dolore e una pressione a livello psicologico.

Non sono classificabili come bullismo:

a) Prepotenza e scherzo

I comportamenti quasi aggressivi che spesso si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di bullismo, quali lotte e giochi turbolenti o la “derisione per gioco”: sono modalità non attribuibili a comportamenti “bullistici” poiché, generalmente, vi è simmetria relazionale cioè parità di potere e di forza, alternanza di ruoli tra i soggetti coinvolti ovvero tra prevaricatore/prevaricato.

Il limite però tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

b) Devianza e reati

Categorie di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti, indumenti

e materiali in genere, compiere molestie o abusi sessuali, sono condotte delittuose che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Il nostro Istituto fonda la sua azione educativa sull'assoluta convinzione che non può esistere intelligenza emotiva in un ambiente poco sereno. Tale condizione necessita della sinergia di tutti gli elementi che concorrono all'educazione dell'individuo.

Un rapporto malato con l'adulto, sia esso genitore o docente, destabilizza il discente e ne vanifica la crescita.

Nei confronti dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo si agisce su più azioni:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

5. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

5.1 COSA È IL BULLISMO

Il **bullismo** è un “fenomeno relazionale di gruppo in cui una persona attua una prepotenza, ripetuta nel tempo, ai danni di un'altra persona, che non è nella condizione di potersi difendere” (Olweus, 1973).

Detto fenomeno si contraddistingue per:

- **L'intenzionalità:** il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente e consapevolmente
- **La persistenza nel tempo:** il comportamento aggressivo viene messo in atto più volte nel tempo
- **L'asimmetria nella relazione:** tra le parti coinvolte c'è una differenza di potere dovuta a forza fisica, all'età o alla numerosità del gruppo.

5.2 TIPOLOGIE DI BULLISMO

Il bullismo può presentarsi in differenti forme:

- **Diretto o fisico:** comportamento che utilizza la forza fisica (dare calci, pugni) danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.

- **Verbale:** comportamento che utilizza la parola e quindi offese, minacce, prese in giro insistenti.
- **Indiretto:** comportamenti non direttamente rivolti alla vittima ma che la danneggiano sul piano della relazione con gli altri. Sono spesso poco visibili e portano all'esclusione, all'isolamento della vittima, attraverso la diffusione di pettegolezzi e dicerie fino all'ostracismo e al rifiuto.
- **Relazionale-sociale:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

5.3 SOGGETTI

Tra gli attori degli attacchi di bullismo si distinguono:

- **Bullo dominante:** ha una forte necessità di autoaffermazione e di dominio, motivo per cui risulta spesso popolare tra i compagni. Tende ad essere impulsivo ed irascibile, manca completamente di empatia e di comportamenti altruistici. Difficilmente riesce a comprendere il disagio provato dalle sue vittime, anzi ritiene che si meritino di essere punite.
- **Bullo gregario o passivo:** è “seguace” del bullo dominante. Si muove in piccolo gruppo, sostiene il bullo, non prende iniziative. Gode di scarsa popolarità tra i compagni e crede che lo “stare dalla parte del più forte” possa renderlo maggiormente visibile agli occhi degli altri. Rispetto al bullo dominante sembra essere più empatico nei confronti delle vittime e provare sensi di colpa per le angherie commesse.
- **Vittima passiva/sottomessa:** segnala agli altri l'insicurezza, l'incapacità, la difficoltà di reagire di fronte agli insulti ricevuti. La vittima non possiede le capacità per affrontare le situazioni, oppure le padroneggia in maniera inefficace. Se attaccata, reagisce richiudendosi e piangendo. Continua a subire le prepotenze sia perché si autocolpevolizza, sia perché teme che rivelando l'accaduto le prepotenze subite aumentino.
- **Vittima provocatrice:** al contrario della vittima passiva, questo tipo di vittima reagisce agli attacchi del bullo, provocando a sua volta e rispondendo anche con attacchi fisici alle prepotenze subite, e anche se affronta la situazione non è comunque in grado di padroneggiarla.

Tra gli **spettatori** infine vi sono i sostenitori del bullo, i difensori della vittima e la cosiddetta “maggioranza silente”. Rappresentano quella parte di bambini e ragazzi che, pur non essendo coinvolti direttamente nelle azioni bullistiche, ne sono a conoscenza. Nella maggior parte dei casi la maggioranza rimane “silente” e gli episodi non vengono denunciati.

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: a sfondo razziale, omofobico, contro i compagni disabili, a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

6. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

6.1 COS'È IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo s'intende *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”* (art. 2 della Legge 71/2017).

6.2 CATEGORIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyber bullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando

un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i

messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickerye Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

6.3 SCHEDA DI SINTESI BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

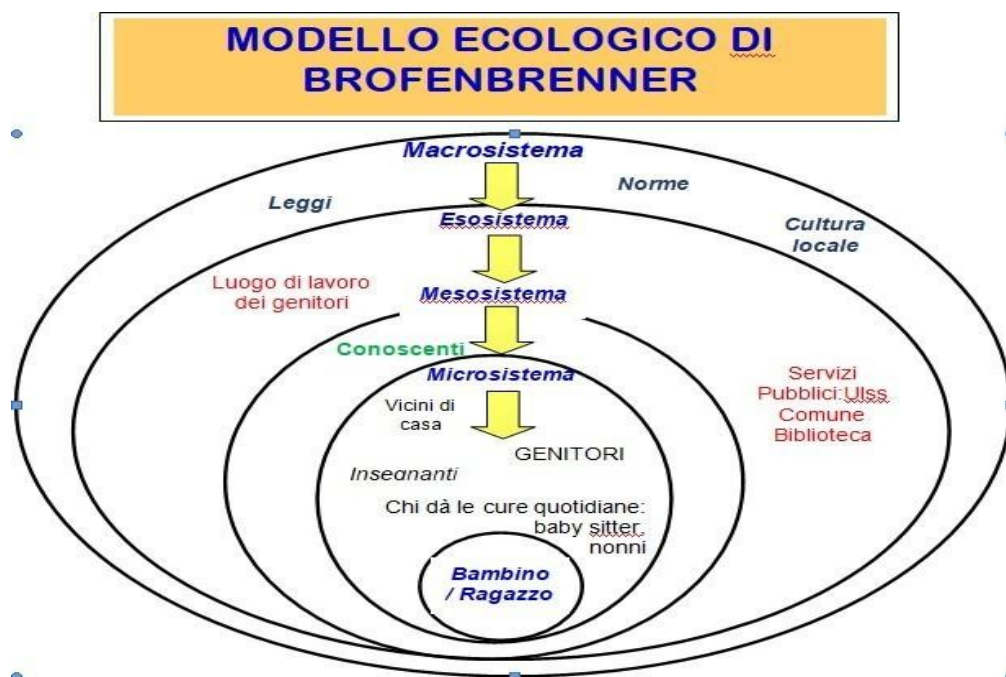
Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyber bulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa- scuola, scuola-casa;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare on line ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
Bisogno del bull o di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyber bullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

7. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici: singoli alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA, associazioni ed istituzioni del territorio.

L'Istituto nelle azioni che intende promuovere avrà come riferimento, non esclusivo, il “*Modello ecologico*” di **Bronfenbrenner** che studia come le **interazioni** di diversi livelli contestuali - famiglia, classe, scuola, comunità (vicinato, ente locale, associazioni, istituzioni pubbliche, regione, nazione) **influenzano** lo **sviluppo** umano.



PROTOCOLLO DI INTERVENTO

La prevenzione al bullismo consta di un insieme di azioni che si devono sviluppare in modo sistemico.

I soggetti da considerare sono i seguenti:

la Persona (l'alunno nei suoi diversi ruoli di vittima, bullo, aiutante della vittima, gregario del bullo, osservatore passivo)

la Classe (ovvero gli studenti considerati come insieme che mette in atto delle dinamiche di gruppo: alunno-alunno; insegnante-alunno; alunno-insegnante)

la Scuola (intesa come il complesso di adulti che compongono il clima di scuola e gli stili d'esercizio dell'autorità: per es. gli insegnanti di ruolo e precari, il personale ATA, la dirigenza e lo staff di dirigenza)

la Famiglia (pensata nelle sue varie formule di famiglia tradizionale, famiglia allargata, famiglia monoparentale nelle sue dinamiche interne ed esterne)

la Comunità (intesa come insieme delle istituzioni, degli enti, delle attività produttive e culturali e dell'associazionismo di un determinato territorio)

Al fine di contrastare ogni fenomeno di bullismo e prevaricazione, la nostra Istituzione scolastica opererà su più livelli:

Prevenzione (universale, selettiva, indicata)

Gestione e contrasto di atti espliciti di prevaricazione.

8. SPAZI SCOLASTICI A RISCHIO

Uno dei problemi fondamentali che si pone alla base del bullismo è il luogo d'incontro tra i soggetti coinvolti. I bagni, ad esempio, sono un luogo in cui gli studenti possono recarsi anche durante lo svolgimento delle lezioni, pertanto, se sono ubicati fuori dalla portata dell'insegnante e manca la sorveglianza da parte dei Collaboratori Scolastici, diventano un posto privilegiato per prevaricare compagni indifesi e deboli. Anche il cortile, se è privo di strutture e limitato nello spazio, diventa un ambiente in cui ci si annoia, o in cui si deve competere per conquistare l'area da occupare.

Zone cosiddette "a rischio", perché più facilitanti il verificarsi di episodi di bullismo, sono le aule riservate ad attività ben precise che non hanno un utilizzo frequente, per cui possono diventare teatro di prepotenze. Anche la stessa dislocazione delle aule, all'interno dell'edificio scolastico, può contribuire ad innescare o a protrarre gli atteggiamenti aggressivi.

Ma dagli studi effettuati da Fonzi (1997) in proposito, risulta che il luogo privilegiato per l'attuazione del bullismo è l'aula della classe dal momento che gli alunni vi trascorrono la maggior parte del loro tempo.

Questo sta a significare che le prevaricazioni avvengono soprattutto tra i compagni della stessa classe.

Anche l'organizzazione dell'aula deve tener conto delle possibili opportunità che possono generare episodi di prepotenza. Per prima cosa bisogna stare attenti alla collocazione della cattedra, dalla quale l'insegnante deve poter controllare ogni singolo studente. Poi c'è l'ubicazione del cestino della carta, in quanto il percorso per raggiungerlo fornisce una buona possibilità per passare accanto a compagni scelti come vittima. Di conseguenza, va posizionato lontano dagli alunni e dalla cattedra e l'accesso deve essere consentito solo in alcuni momenti ben precisati. La disposizione dei banchi è importante per favorire la partecipazione di tutti i discenti, per cui può risultare utile la loro organizzazione a circolo, che ovvia alla distinzione di ruolo, e quindi alla gerarchia, tra docente e discenti. In alternativa, si può pensare di collocare i banchi in file di due, separati da spazi, che facilitino il passaggio.

Gli alunni considerati "difficili", quindi più iperattivi, o con disturbi di condotta, vanno fatti sedere ai primi posti delle file laterali, in modo tale che siano agevolmente controllati dall'insegnante e la loro condotta non sia di continuo disturbo per gli altri.

La scuola è anche il luogo in cui si impara a saper discutere e a differenziarsi. Infatti saper discutere in classe con l'insegnante ed i propri compagni favorisce lo sviluppo psicologico e socio-cognitivo. In questo modo il ragazzo apprende quale sia l'opinione degli altri e la fa propria o la rifiuta nel rispetto dell'altrui persona, impara ad aspettare il proprio turno per prendere la parola e, infine, rafforza la fiducia in se stesso, consapevole di essere in grado di affrontare e risolvere i conflitti.

Il conflitto non è di per sé negativo se si manifesta con il dialogo, che permette di evidenziare i timori, le ansie e le emozioni che il soggetto prova. Diventa distruttivo nel momento in cui manca la volontà di dialogare, per cui ognuno difende la propria posizione in modo irremovibile, tanto da trasformare il conflitto in prevaricazione del più forte sul più debole. Compito della scuola è, perciò, quello di favorire il dialogo ed ostacolare le condotte aggressive.

Ampi spazi devono facilitare lo sviluppo di attività differenti; la palestra deve essere attrezzata ed utilizzata da personale qualificato, perché i ragazzi hanno bisogno di muoversi e divertirsi.

I bagni devono essere ubicati in luoghi ben controllabili, affinché il personale prevenga atti di vandalismo, di bullismo e di incuria. Infine il cortile merita grande attenzione, in quanto deve essere ampio e lo spazio deve essere organizzato in modo tale da consentire giochi differenti per tutti. La scuola deve garantire libertà di movimento dei ragazzi durante la ricreazione, perché rappresenta un momento di ricarica delle energie, di incontro con altri compagni e di scambio di opinioni. Solo così è possibile consentire un confronto positivo tra ragazzi nelle attività di gioco, necessarie per sviluppare le abilità di negoziazione.

9. INTERVENTI EDUCATIVI

La scuola più che mai diviene soggetto attivo e propositivo nel favorire un'educazione al rispetto delle differenze e al superamento dei pregiudizi. Con la Legge 71/2017 riguardante le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le Linee di orientamento dell'aprile 2015, dell'ottobre 2017 e del febbraio 2021, tutta la comunità educante è tenuta a promuovere iniziative che favoriscano la collaborazione, la sana competizione e il rispetto dell'altro anche attraverso i network.

L'Istituto si avvale di un referente bullismo e cyberbullismo coadiuvato da un gruppo di lavoro per:

- ✓ coinvolgere genitori, studenti e tutto il personale in progetti sull'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet;
- ✓ coordinare incontri fra i docenti e stabilire regole condivise per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, creando un documento da integrare al Regolamento d'Istituto;
- ✓ prevedere azioni culturali con gli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

All'inizio dell'anno scolastico, i Docenti presenteranno alle famiglie il documento prodotto che racchiude regole e azioni per affrontare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, un insieme di norme comportamentali e attività per favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile nell'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico e non.

Il contenuto del Regolamento sarà condiviso all'interno dell'intera comunità scolastica, attraverso comunicazioni da effettuare nel corso dei Consigli di Intersezione, dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe, del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Coerentemente con le linee di indirizzo dell'Offerta Formativa, ciascun docente svolgerà attività di prevenzione del fenomeno:

- ✓ dedicando alcune lezioni sulle buone pratiche per un utilizzo sicuro del digitale;
- ✓ organizzando laboratori di educazione socio-affettiva per migliorare l'approccio socio-relazione all'interno delle classi
- ✓ proponendo la visione di cortometraggi e film, stimolo ed occasione per attivare dibattiti e riflessioni negli alunni;

La finalità è quella di promuovere lo sviluppo formativo della persona e le competenze di cittadinanza attiva, valorizzando l'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Durante la settimana nelle ore curricolari i Docenti nelle proprie classi o sezioni e/o a classi aperte anche in

un'ottica di continuità potranno svolgere attività di allenamento emotivo proponendo: giochi, ascolto di fiabe e racconti, attività musicali, grafico-pittoriche, conversazioni, simulate e giochi di ruolo. Scopo delle attività sarà sviluppare e potenziare: la capacità di relazionarsi, la metacognizione, l'empatia, la gestione delle emozioni.

10 LA PREVENZIONE

La scuola in quanto istituzione preposta alla formazione deve necessariamente attivare strategie preventive: sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

10.1 PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE

SOGGETTO: SCUOLA

➤ DIFFONDERE VALORI

- ✓ Dare il buon esempio di adulti.
- ✓ Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni.
- ✓ Individuare un Protocollo di Intervento di prevenzione al Bullismo basato su valori condivisi.

➤ ATTUARE VIGILANZA

- ✓ Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- ✓ Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordini le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, collaborando con le famiglie, le associazioni presenti sul territorio e qualora se ne ravvedesse la necessità anche con la Polizia postale e le Forze di polizia.
- ✓ Monitoraggio del fenomeno attraverso elaborazione di questionari.

➤ **AZIONI DIDATTICHE**

- ✓ Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- ✓ Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute
- ✓ Ampliamento dell'Offerta Formativa con l'implementazione di progetti di Istituto volti alla cittadinanza attiva e al benessere dello studente:
 - ✓ Sportello di Spazio Ascolto con personale opportunamente formato
 - ✓ Progettualità specifica nel Curricolo di Educazione Civica volta a promuovere e

➤ **FORMAZIONE**

- ✓ Elaborazione di questionari per orientare l'attività di formazione.
- ✓ Attività formative rivolte ai docenti e ai genitori (es. alfabetizzazione social network informatici e regole di comportamento in rete)
- ✓ Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.

➤ **COLLABORAZIONI**

- ✓ Sistemática collaborazione tra personale scolastico, professionisti sociosanitari ed educatori di comunità al fine di supportare la scuola nella segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti aggressivi o antisociali
- ✓ Collaborazione con l'Amministrazione Comunale e altri Enti o Associazioni del Territorio
- ✓ Collaborazione con le Forze dell'Ordine
- ✓ Collaborazione attiva con l'animatore digitale dell'Istituto per la messa in sicurezza dei PC e della rete, nelle buone pratiche informatiche, nella gestione degli account utenti
- ✓ Mantenere con le famiglie l'appuntamento quinquennale della revisione del Patto di corresponsabilità.

- ✓ Dare il buon esempio di adulti.
- ✓ Partecipare attivamente alle iniziative formative promosse dalla scuola.
- ✓ Coinvolgersi negli specifici programmi antibullismo attivati dalla scuola.
- ✓ Rispondere con prontezza ai questionari di monitoraggio del fenomeno.
- ✓ Segnalare situazioni di prevaricazione di cui venisse a conoscenza

10.2 PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA

SOGGETTO: CLASSE

- ✓ Sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- ✓ Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- ✓ Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyber bullismo che tutti devono rispettare.
- ✓ Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- ✓ Ricorso alle tecniche di role playing e di problem solving e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali, e promuovendo ad un tempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà.
- ✓ Avvio di programmi di Peer Education (come ad es. Operatore Amico o No Trap)
- ✓ Incontri e riflessioni con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- ✓ Partecipazione a giornate contro il bullismo/cyberbullismo.
- ✓ Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.

10.3 PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA

SOGGETTO: RAGAZZO

CHE POTREBBE SUBIRE PREPOTENZE

- ✓ Counseling di supporto in spazio ascolto
- ✓ Avvio di interventi di "Aiuto in classe"
- ✓ Costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra vittime

CHE POTREBBE AGIRE PREPOTENZE E GREGARIO

Considerare un crescendo degli interventi come segue:

- ✓ Counseling in “Spazio Ascolto” con approccio umanistico (ascoltare l’allievo senza giudicarlo, per aiutarlo a far emergere la sua capacità di mettersi nei panni dell’altro)
- ✓ Counseling in spazio Ascolto con approccio morale (ricostruire e riflettere sulle regole di classe)
- ✓ Counseling in spazio Ascolto con approccio legale (definire limiti ed applicare le relative sanzioni)

CHE SVOLGE IL RUOLO DI OSSERVATORE e attraverso la sua semplice azione può servire a prevenire/contenere i comportamenti errati

11. LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Qualora, nonostante l’attuazione degli interventi su esposti, si manifestassero ugualmente degli episodi di bullismo/cyberbullismo, è importante che a seguito della segnalazione al Dirigente Scolastico, si avvii una azione ferma e chiara da parte della scuola che avrà la seguente scansione in relazione alla frequenza delle segnalazioni:

- Se è la prima volta che viene segnalato un comportamento di prevaricazione collegato ad un determinato alunno/a
- ✓ Se vi è una reiterata segnalazione di comportamenti di prevaricazione collegati ad un determinato alunno/a

In entrambi i casi è necessaria una azione di RACCOLTA DATI di un Delegato della D.S. che si avvarrà del Referente Bullismo. E’ opportuno altresì che la scuola sia dotata di un TEAM specializzato per la gestione dei casi stessi:

- Referente del bullismo e cyberbullismo
- Dirigente Scolastico
- Psicologo/a (se presente)
- Psicopedagoga
- Docenti con competenze trasversali (formati su temi specifici, laurea in psicologia o pedagogia, capacità di ascolto attivo e mediazione)
- Vicario del Dirigente Scolastico

11.1 GESTIONE DEL CASO

Se **il fatto compiuto non costituisce reato**, il Dirigente Scolastico o un suo delegato informa tempestivamente le famiglie invitandole ad un incontro.

ATTORE: Vittima

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato incontra la famiglia per esporre e raccogliere dati sul caso; promuove con la stessa momenti periodici di supporto, comunicazione e collaborazione, proponendo, ove sia necessario, l'avvio di un **percorso di assistenza**, di sostegno educativo psicologico, e feedback a distanza nel tempo.

ATTORE: Prevaricatore

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato:

- ✓ Incontra la famiglia per esporre e raccogliere dati sul caso;
- ✓ Segue le procedure previste dal Regolamento di Istituto;
- ✓ Promuove con la famiglia momenti periodici di supporto, comunicazione e collaborazione;
- ✓ Attiva degli **interventi rieducativi** in collaborazione con il Consiglio di Classe;
- ✓ Inserisce nel **registro** classe la descrizione oggettiva della condotta (comprensiva del percorso scuola-casa) del bullo;
- ✓ Collabora con i **servizi pubblici** e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
- ✓ **Monitora** la situazione a distanza di tempo

ATTORE: Classe

Il Consiglio di Classe o il Team docenti attiva un progetto di intervento che preveda:

- ✓ Conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti adatti al caso;
- ✓ Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- ✓ Sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- ✓ Sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- ✓ Potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- ✓ Attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- ✓ Monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si ricorda che la eventuale sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte e che lo porti ad accrescere il suo senso di appartenenza alla comunità scolastica.

“In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.”

(D.M. dd. 05/02/2007, n. 16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al*

bullismo).

Se **il fatto costituisce reato**, il docente che ne sia venuto a conoscenza ha l'obbligo di riferire al Dirigente che a sua volta ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti. Seguendo lo stesso percorso educativo/rieducativo appena esposto può essere possibile anche ed eventualmente l'attivazione della procedura di ammonimento al Questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia) in caso di allievi ultraquattordicenni.

12. SINTESI RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di <i>peer education</i> .
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: – nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; – contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Il Consiglio di istituto
Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi
Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 <i>"Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica"</i>, in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Il Team per l’Emergenza

Collabora con il Dirigente Scolastico allo scopo di:

- ✓ partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse da MIUR/USR
- ✓ promuovere interventi per la diffusione di percorsi di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (eventuale partecipazione a bandi ed attività concordate anche con soggetti esterni, coordinamento di gruppi di progettazione...
- ✓ essere punto di riferimento per alunni, famiglie, colleghi e personale ATA sulle tematiche in essere
- ✓ affrontare tempestivamente i casi di bullismo e di cyberbullismo di cui si venga a conoscenza in applicazione del protocollo di Istituto per il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo.

Tavolo permanente per il monitoraggio costituito da insegnanti, famiglie ed esperti di settore

Redige un piano d’azione integrato.

Crea un sistema di raccolta dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni e proteggere i minori.

Le famiglie

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

13. EVENTUALI SEGNALEZIONE DI CASI E RELATIVI PROVVEDIMENTI- PROCEDURE

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe configurarsi quale comportamento di bullismo/cyberbullismo bisogna informare immediatamente il Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui il comportamento posto in atto dallo studente configuri una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità

Giudiziaria. In casi di particolare gravità ed in assenza del Dirigente Scolastico il docente che rileva la fattispecie di reato procedibile d'ufficio deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

L'uso di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

In una PRIMA FASE si procederà all'analisi e valutazione dei fatti che vede coinvolti i docenti della classe e il coordinatore, il referente del Bullismo/Cyberbullismo ed eventualmente gli operatori psicopedagogici. Si procede nel seguente modo:

- ✓ Raccolta di informazioni sull'accaduto
- ✓ Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo: vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal

formulare giudizi in quanto è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni. L'adulto è un mediatore in un contesto neutro

- ✓ Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- ✓ Comunicazione al Dirigente Scolastico (con relazione).

Conclusa la prima fase si passa alla SECONDA FASE se i risultati sui fatti oggetto di indagine risultano confermati ed esistono prove oggettive e, in questo caso, la relazione dovrà essere assunta a protocollo riservato e:

- ✓ vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove. Laddove i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo se non si ritiene di intervenire in modo specifico occorre comunque proseguire con il compito educativo.

La TERZA FASE si apre quando il comportamento posto in essere integra gli estremi del bullismo e del cyberbullismo ed è la fase delle azioni e dei provvedimenti che consistono in:

- ✓ Supporto e protezione alla vittima: evitare che la vittima si senta responsabile.
- ✓ Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri ...)
- ✓ Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- ✓ Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- ✓ Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyber bullo
- ✓ Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyber bullo
- ✓ Valutazione di un intervento personalizzato: si mira al raggiungimento di diversi obiettivi quali sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- ✓ Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e

inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi;

- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori SICILIA
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME

NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

(Da “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” gennaio 2021)

Intervento con la <i>vittima</i>	Intervento con il <i>bullo</i>
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.	

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei. Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del Bullo (convocazione) che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'istituzione scolastica. Pertanto la Scuola si attiverà secondo la seguente procedura:

- ✓ convocazione straordinaria del Consiglio di classe;
- ✓ scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- ✓ valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- ✓ valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- ✓ nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Il Consiglio di classe valuterà anche la possibilità di ricorrere alle sanzioni disciplinari.

Si sottolinea provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevedono anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

14. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone

uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro. Ai sensi del Regolamento di Istituto (art.113) - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, in quanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.; hanno inoltre durata temporanea, salvo casi di eccezionale gravità, e sono ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevedono anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

Reiterazione infrazione	• Nota	Docente e C.d.C
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.	• Ritiro temporaneo del cellulare • Nota sul registro di classe • Convocazione della famiglia	Docente
L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici	• Ritiro temporaneo del cellulare • Nota sul registro di classe • Intervento del C.d.C. • *Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	C. d. C. alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	• Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe • Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psicopedagogica • Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso • * Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo

L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social.	• Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe • Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psicopedagogica • Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso • *Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo
L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne) Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc	• Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso - Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psicopedagogica • *Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo

***Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:**

- ✓ Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- ✓ Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- ✓ Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- ✓ Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- ✓ Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc..
- ✓ Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.
- ✓ Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- ✓ Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale e restituzione

15. RIFERIMENTI UTILI

Per la segnalazione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo, utilizzare la scheda predisposta allegata al presente.

Contattare:

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Valeria La Paglia al seguente indirizzo: dslapaglia@gmail.com

La Referente d'istituto, prof.ssa Simona Ferraiolo al seguente indirizzo simona.ferraiolo@icguttuso.edu.it

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a cyberbullismo@gpdp.it

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E' in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: [Polizia](#)

di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato– Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato– Commissariato on line (attraverso il portale <http://www.commissariatodips.it>).

Per un consiglio e un supporto: Helpline di Telefono Azzurro